

## REGOLAMENTO (CE) N. 953/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

**che modifica il regolamento (CE) n. 1673/2000, per quanto riguarda l'aiuto alla trasformazione del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, e il regolamento (CE) n. 1782/2003, per quanto riguarda la canapa ammissibile al regime di pagamento unico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(2)</sup>, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'aiuto alla trasformazione, corredata se del caso di proposte. Alla luce di tale relazione, è opportuno che l'attuale regime resti in vigore fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008 compresa.
- (2) L'aiuto alla trasformazione per le fibre corte di lino e per le fibre di canapa, contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi, si applica fino alla campagna 2005/2006. Tuttavia, in considerazione della tendenza favorevole del mercato di questo tipo di fibre, oggetto del regime di aiuto in vigore, e al fine di favorire il consolidamento di prodotti innovativi e dei loro sbocchi di mercato, è opportuno prorogare l'applicazione del regime di aiuto sino alla fine della campagna di commercializzazione 2007/2008.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1673/2000 prevede un aumento dell'aiuto alla trasformazione per le fibre lunghe di lino decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Dal momento che l'aiuto alla trasformazione per le fibre corte è prorogato fino alla campagna 2007/2008, l'aiuto per le fibre lunghe dovrebbe essere mantenuto al livello attuale fino alla campagna 2007/2008.
- (4) Al fine di promuovere la produzione di fibre corte di lino e di canapa di alta qualità, l'aiuto è concesso per le fibre

contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o capecchi. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questo limite e concedere l'aiuto alla trasformazione anche per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 % nonché per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %. Poiché tale possibilità è prevista solo fino alla campagna di commercializzazione 2005/2006, è necessario autorizzare gli Stati membri a derogare al suddetto limite per altre due campagne.

- (5) Per continuare ad assicurare un congruo livello di produzione in ciascuno Stato membro, occorre prorogare il periodo di applicazione dei quantitativi nazionali garantiti.
- (6) Per sostenere la produzione tradizionale di lino in talune regioni dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia, è stato finora concesso un aiuto complementare. È opportuno prorogare questo aiuto temporaneo fino alla campagna di commercializzazione 2007/2008, per consentire il graduale adattamento delle strutture aziendali alle nuove condizioni di mercato.
- (7) La Commissione dovrebbe presentare con sufficiente anticipo, prima dell'inizio della campagna 2008/2009, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a valutare se il regime in vigore debba essere mantenuto o vada modificato.
- (8) A norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 <sup>(3)</sup>, soltanto la canapa destinata alla produzione di fibre è ammissibile al regime di pagamento unico di cui al titolo III del medesimo regolamento. È opportuno rendere ammissibile anche la canapa destinata ad altri usi industriali.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal protocollo relativo alle condizioni e alle modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 29).

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32).